



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3507 del 2019, proposto da Regione Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Baroli, Stefano Santarelli e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia Onlus, Associazione Lav Lega Anti Vivisezione, Ente Nazionale Protezione Animali Onlus, Associazione Wwf Italia Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Federcaccia della Regione Liguria, A.N.U.U. - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale - Sede Regionale della Liguria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Pietro Balletti e Andrea Rossi, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia;

Unione Enalcaccia, non costituita in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00769/2018, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia Onlus, di Associazione Lav Lega Anti Vivisezione, Ente Nazionale Protezione Animali Onlus, Associazione Wwf Italia Onlus, Federcaccia della Regione Liguria e A.N.U.U. - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale - Sede Regionale della Liguria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Stefano Santarelli, Daniele Granara su delega di Claudio Linzola e Antonio Sasso su delega di Andrea Rossi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

Con la sentenza (non definitiva) appellata, il T.A.R. Liguria ha accolto in parte il ricorso proposto da alcune associazioni ambientaliste per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 355 del 23 maggio 2018, avente ad oggetto "Calendario venatorio regionale per la stagione di caccia 2018/19 - Art. 34, c. 4, L.R. 29/1994".

A fondamento della impugnata statuizione di annullamento, il T.A.R. ligure ha posto essenzialmente la divergenza tra le previsioni regionali caducate ed il parere dell'I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del 31 maggio 2017.

Nel dettaglio, e limitando l'analisi ai soli capi della sentenza che costituiscono

oggetto dell'appello (parziale) proposto dalla Regione Liguria:

- quanto all'art. 1, comma 1, lett. b), paragrafo 5) – beccaccia, censurato dalle associazioni ricorrenti laddove, in affermato contrasto con il parere dell'I.S.P.R.A., consentiva la conclusione del periodo di caccia al 20 gennaio anziché al 31 dicembre, il T.A.R. ha accolto la domanda di annullamento rilevando che la scelta di prolungare il periodo di caccia fino al 20 gennaio era in contrasto con il documento, di matrice europea, denominato “Key Concepts”, che individua la data di inizio della migrazione pre-nuziale nella seconda decade di gennaio: ciò ridonderebbe nella violazione dell'art. 42 della legge comunitaria n. 96/2010, laddove, nel dare attuazione alla direttiva 2009/147/CE ed all'uopo modificando la legge n. 157/1992, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione;

- quanto all'art. 1, comma 1, lett. b), paragrafo 9) – tordo sassello, censurato laddove fissava il termine di chiusura della caccia al 31 gennaio anziché al 20 gennaio, il T.A.R. ha rilevato, analogamente a quanto evidenziato per la beccaccia, la violazione della direttiva 2009/147/CE, laddove vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione, alla luce dello specifico avviso dell'ISPRA, secondo il quale la migrazione pre-nuziale cadrebbe, per la specie suindicata, nella terza decade di gennaio.

Con separata ordinanza, il T.A.R. ha sollevato la questione di legittimità costituzionale proposta con alcuni dei motivi di ricorso, sospendendo la decisione in ordine agli stessi.

Come accennato, la Regione Liguria ha interposto appello avverso la sentenza suindicata limitatamente ai capi dianzi menzionati (siccome suscettibili di ripercuotersi, a suo dire, sulla predisposizione dei calendari venatori per gli anni successivi).

Mediante i motivi di appello (sostanzialmente comuni ai due capi, al pari della

motivazione di accoglimento), la Regione appellante contesta la lettura - a suo avviso - eccessivamente rigida che il giudice ligure ha dato dei cd. periodi di sovrapposizione, allegando che dalle pertinenti disposizioni europee è desumibile, per contro, la possibilità di derogarvi, sebbene a determinate condizioni (nella specie asseritamente ricorrenti), in sede di redazione del calendario venatorio.

Invero, deduce la parte appellante, sebbene l'art. 18, comma 1 *bis*, l. n. 157/1992 (inserito dall'art. 42, comma 2, lett. a) l. n. 96/2010 – legge comunitaria 2009) introduca divieti venatori durante i periodi (a) del ritorno al luogo di nidificazione e (b) della nidificazione e della dipendenza degli uccelli, ed il documento “*Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU*” (trad.: “Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE”), elaborato dal Comitato ORNIS ed ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, faccia coincidere l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie beccaccia con la seconda decade di gennaio e della specie tordo sassello con la terza decade di gennaio, è però altrettanto vero che la Guida Interpretativa sulla Direttiva Uccelli, prodotta dalla Commissione Europea nel 2004 (con revisione nel 2008), costituente il documento di riferimento tecnico per la corretta applicazione della menzionata Direttiva, afferma testualmente:

- al paragrafo 2.7.2, che “nello studio sui “Concetti fondamentali” i dati relativi al periodo di riproduzione e migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è, quindi, di dieci giorni. Pertanto la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale”;

- al paragrafo 2.7.9, che “nell’interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e di chiusura della caccia a norma dell’art. 7, paragrafo 4, della Direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. par. 2.7.2)”;

- al paragrafo 2.7.10, che “se si verifica una sovrapposizione nei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno stabiliti a livello nazionale, è possibile dimostrare ricorrendo a dati scientifici e tecnici che non si verifica alcuna sovrapposizione...in assenza di dati regionali, l’analisi delle sovrapposizioni deve basarsi su dati nazionali...”.

Inoltre, a fondamento delle sue deduzioni, la Regione appellante richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto che le previsioni della Guida suindicata assegnano ai periodi di sovrapposizione cristallizzati nel documento “Key Concepts” solo “una valenza statistica di tipo probabilistico prudenziale suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche riproduttive diverse maturate in specifiche Regioni” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3852/2018).

Ebbene, evidenzia la Regione Liguria che essa, all’interno del proprio calendario venatorio, precisamente a pag. 25, si è fatta carico di raccogliere i dati scientifici che, per la beccaccia, (a) collocano la data di inizio della migrazione prenuziale oltre quella indicata nel documento “Key Concepts” e (b) escludono comunque una situazione di pericolo per la specie suindicata.

Come si diceva, analoghi rilievi sono formulati dalla Regione appellante in relazione alla specie tordo sassello, per la quale la Regione allega di avere individuato i dati scientifici che militano nel senso della posticipazione dell’inizio della migrazione prenuziale rispetto alla terza decade di gennaio (cfr. pag. 33 ss.

della delibera impugnata in primo grado).

Si sono costituite in giudizio, per resistere all'appello, le associazioni ambientaliste originariamente ricorrenti.

Si sono invece costituite *ad adiuvandum* della parte appellante le associazioni Federcaccia della Regione Liguria e A.N.U.U. – Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale – Sede regionale della Liguria, già intervenute *ad opponendum* in primo grado.

Tanto premesso, l'appello è parzialmente meritevole di accoglimento.

Il nucleo della controversia ruota intorno alla conformità delle previsioni del calendario venatorio ligure censurate in primo grado (ed annullate dal T.A.R.), nei limiti in cui il tema è stato riproposto in appello dalla Regione, all'art. 18, comma 1 *bis*, della legge n. 157 del 1992 (comma inserito dall'art. 42, comma 2, lett. a), l. 4 giugno 2010, n. 96, a sua volta attuativo dell'articolo 7, comma 4, della direttiva 2009/147/CE), il quale reca il divieto di sovrapposizione tra i periodi in cui è praticabile la caccia e quelli della nidificazione e della migrazione di ritorno degli uccelli (cd. migrazione pre-nuziale).

La disposizione citata recita infatti testualmente: “L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione...”).

Va subito evidenziato che, al fine di fornire indirizzi univoci in ordine all'applicazione della citata disposizione comunitaria, la Commissione europea, nel 2001, ha approvato il documento “*Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU*” (trad.: Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE), elaborato dal Comitato ORNIS, il quale reca indicazioni in ordine, tra l'altro, all'inizio della migrazione pre-nuziale, nei diversi Stati membri, delle specie incluse nell'allegato II della direttiva 2009/147/CE, facendolo coincidere per l'Italia, per la specie beccaccia (Eurasian Woodcock -

Scolopax rusticola), con la seconda decade di gennaio e, per il tordo sassello (Redwing - Turdus iliacus), con la terza decade di gennaio.

L'Amministrazione regionale, al fine di giustificare l'insussistenza di profili di incompatibilità tra le previsioni censurate (che fissano la chiusura della stagione di caccia, per la beccaccia, al 20 gennaio e, per il tordo sassello, al 31 gennaio) ed citato documento (profili messi in evidenza nel parere dell'I.S.P.R.A. prot. n. 22492 del 16 marzo 2018), ha rilevato (cfr. pag. 25 della delibera impugnata in primo grado) che “la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9)”.

Al suddetto riferimento, sul quale si dirà meglio *infra*, la Regione appellante ha fatto seguire, nel contesto motivazionale della medesima delibera, l'indicazione degli elementi istruttori (ricavati, essenzialmente, da studi e pubblicazioni scientifiche) da cui ha ritenuto di desumere che l'effettivo inizio del periodo prenuziale, per le suddette specie selvatiche, non interferisce sostanzialmente con i periodi di caccia stabiliti con l'approvato calendario venatorio regionale.

La descritta *ratio* deliberativa, come si è detto, è stata difesa dalla Regione appellante mediante il rinvio alla “Guida Interpretativa sulla Direttiva Uccelli”, prodotta dalla Commissione Europea nel 2004 (con revisione nel 2008), laddove – secondo la lettura da essa propositane in giudizio – ammette(rebbe) la possibilità per l'Amministrazione (nazionale o sub-statale) di posticipare la chiusura del calendario venatorio fino a farla coincidere con la prima decade del periodo di migrazione prenuziale, così come fissato, per ciascuna specie e ciascuno Stato, nel documento “Key Concepts”.

Al fine di verificare la correttezza del percorso interpretativo regionale e - in un secondo tempo - la coerenza con lo stesso delle previsioni impuginate, occorre preliminarmente rilevare che tra l'art. 7, comma 4, della Direttiva 2009/147/CE ed

il menzionato documento “Key Concepts” sussiste uno stretto nesso di integrazione, rispondendo esso alla finalità di fornire indicazioni operative ai fini applicativi della citata disposizione (cfr. punto 1.1 del documento, versione 2014: *“this report presents information on the timing of the reproduction period and of pre-nuptial migration (return to the breeding areas) for bird species listed on Annex II of the Directive on the conservation of wild birds (79/409/EEC) occurring in EU28”*).

La sua produzione nasce infatti dall’esigenza di apprestare un metodo applicativo della direttiva coerente con l’obiettivo di assicurare la “completa protezione” delle specie cacciabili nel periodo della migrazione pre-nuziale (cfr. punto 1.2: *“The need for this information arose from a Court of Justice judgement in 1994. The Court concluded that the closing date for the hunting of migratory birds and waterfowl must be fixed in accordance with a method that guarantees complete protection of those species during the period of pre-nuptial migration”*).

In particolare, la Commissione ha inteso dare seguito concreto alla richiamata sentenza della Corte di Giustizia del 19 gennaio 1994, laddove si afferma “in applicazione dell’art. 7, n. 4, della direttiva, la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche cacciabili deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di dette specie durante il periodo di migrazione che precede l’accoppiamento e che, di conseguenza, i metodi che intendono sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione o che conducono a ciò non sono conformi a detta disposizione”.

Va nondimeno osservato che, con l’ulteriore documento “Guida Interpretativa sulla Direttiva Uccelli”, prodotto dalla Commissione Europea nel 2004 (con revisione nel 2008), il medesimo organo europeo ha fornito indirizzi interpretativi concernenti il documento “Key Concepts”, al fine di orientare gli Stati membri in sede di predisposizione dei calendari venatori, secondo direttrici conformi alle prescrizioni europee.



La suddescritta stratificata produzione normo-interpretativa di fonte europea esige quindi una lettura coordinata delle previsioni da essa ricavabili con riferimento al tema in oggetto, ferma restando l'esigenza di privilegiare, in caso di dubbio, una interpretazione coerente con l'esigenza di rendere effettivo il divieto di cui all'art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, così come posta in risalto dalla citata giurisprudenza europea.

Ebbene, a venire subito in rilievo, alla stregua delle deduzioni di parte appellante, è la previsione del paragrafo 2.7.2 della citata Guida interpretativa, secondo cui "nello studio sui "Concetti fondamentali" i dati relativi al periodo di riproduzione e migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è, quindi, di dieci giorni. Pertanto la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale", nonché quella di cui al paragrafo 2.7.9, laddove la medesima Guida Interpretativa afferma che "nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e di chiusura della caccia a norma dell'art. 7, paragrafo 4, della Direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai "concetti fondamentali" ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. par. 2.7.2)".

I suddetti chiarimenti, ove intesi (come sembra trasparire dal relativo tenore testuale) nel senso di legittimare *tout court* la deroga, in sede di predisposizione dei calendari venatori, alle previsioni del documento "Key Concepts", quanto all'ammissibilità della sovrapposizione (*recte*, alla esclusione in radice della stessa) tra il periodo di caccia e la prima decade del periodo di migrazione pre-nuziale,

come fissato dai medesimi “Key Concepts”, si porrebbero in contrasto con la *ratio* della Direttiva, così come enucleata dalla citata giurisprudenza europea: invero, il principio di “completa protezione” dell’avifauna nel periodo suindicato non consente di escludere ogni forma di tutela della specie considerata in un periodo in cui, anche solo “potenzialmente” e “teoricamente” (ma pur sempre sulla base dei dati conoscitivi sulla scorta dei quali sono stati adottati i “Key Concepts”), ed in mancanza di dati attendibili ed univoci di segno contrario, ha inizio la migrazione pre-nuziale.

Maggiormente pertinente invece, e coerente con la *ratio* di tutela della Direttiva, si rivela il paragrafo 2.7.10 della Guida, laddove dispone che “se si verifica una sovrapposizione nei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno stabiliti a livello nazionale, è possibile dimostrare ricorrendo a dati scientifici e tecnici che non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi...in assenza di dati regionali, l’analisi delle sovrapposizioni deve basarsi su dati nazionali”.

La previsione invero, pur se - sembrerebbe - concernente i periodi di svolgimento della migrazione pre-nuziale, come determinati dai “Key Concepts”, “al netto” della decade di sovrapposizione “teorica”, ai sensi dei parr. 2.7.2 e 2.7.9, è sicuramente (anzi, *a fortiori*) applicabile anche a quest’ultima: né vi osta la natura e la finalità dei “Key Concepts”, i quali anzi, proprio perché intesi ad elaborare un “metodo” efficace di tutela dell’avifauna nel periodo in questione e consistenti di un compendio “informativo” elaborato sulla scorta dei dati e delle acquisizioni scientifiche che sono alla base della loro formulazione, consentono allo Stato membro (o all’autorità deputata al suo interno alla predisposizione dei calendari venatori, quali sono in Italia le Regioni) di dimostrare che, nella decade di sovrapposizione “teorica”, non si verifica “in concreto” la migrazione pre-nuziale della specie considerata.

In tale solco interpretativo si colloca anche la giurisprudenza della Sezione (cfr. sentenza n. 3852 del 22 giugno 2018), essendosi statuito che “la previsione del suddetto margine di flessibilità (evincibile dai parr. 2.7.2. e 2.7.9. della Guida, *n.d.e.*) non può che essere letta nel senso di assegnare ai periodi di sovrapposizione cristallizzati nel Key Concepts una valenza statistica di tipo probabilistico prudenziale suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche riproduttive diverse maturate in specifiche Regioni...”.

Nella specie - ed a differenza di quanto rilevato da questa Sezione nella fattispecie esaminata con la sentenza suindicata - risulta che la Regione appellante ha assolto al suindicato onere dimostrativo.

Alle pagg. 25 – 26 della delibera approvativa del calendario venatorio, impugnata *in parte qua* in primo grado, infatti, vengono richiamati i seguenti dati, ad avviso del Collegio, decisivi:

- “lo studio recente sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International “*Migration and Movements of Eurasian Woodcock Scolopax rusticola wintering in Italy: resulto of a five – year project based on satellite tracking*” (Tedeschi et al., 2017), ha dimostrato che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo”;
- “il Ministero dell’Ambiente, nelle proprie note alle Regioni Italiane, riguardo la procedura EU PILOT 6955/ENVI, riguardante le date di chiusura delle stagioni venatorie ad alcune specie in Italia, ha esplicitamente prescritto per la beccaccia la data del 20 gennaio come termine ultimo compatibile per il rispetto della direttiva “Uccelli””;
- “l’indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dell’ISPRA che: “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l’anticipo della chiusura al 20 gennaio con la sovrapposizione di una decade”.

Ebbene, la parte resistente (all'appello) non ha confutato i dati suindicati né contrapposto ad essi alcuna osservazione o dato tecnico-scientifico di segno contrario: ciò induce a ritenere che il calendario impugnato si collochi legittimamente nell'area deliberativa in cui, secondo le citate indicazioni interpretative della Direttiva Uccelli, è consentito allo Stato membro (o all'autorità regionale a tanto deputata secondo l'ordinamento interno) di estendere il periodo di caccia, fino a ricomprendere la decade di sovrapposizione "teorica".

A tale rilievo deve aggiungersi quello secondo cui la delibera impugnata reca comunque previsioni atte a contenere l'impatto sulla specie in esame dell'attività venatoria, come quella secondo cui "nel periodo compreso fra il 1° e il 20 gennaio è consentita la caccia per due giornate settimanali, a scelta del cacciatore, esercitata in forma esclusiva con il prelievo massimo di 1 capo al giorno": previsione che deve ritenersi idonea a garantire un equilibrato temperamento tra le esigenze venatorie e quelle di protezione della beccaccia, anche in considerazione del fatto che la specie è qualificata "*Least Concern*" dalla "*Red List of European Birds 2015*", come evidenziato dalla Regione appellante.

Ad opposte conclusioni deve pervenirsi in relazione alla specie tordo sassello, la cui migrazione pre-nuziale, secondo i "Key Concepts" ed il parere ISPRA suindicato, inizia nella terza decade di gennaio, in coincidenza (e sovrapposizione) con il periodo terminale di caccia previsto dal calendario venatorio oggetto di controversia.

Deve infatti osservarsi che la stessa delibera impugnata (pag. 33) richiama "i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 – Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. Pagina 238", laddove si evidenzia che nella terza decade di gennaio si verifica un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale che la tabella

riportata a pagina 237 indica a partire dalla terza decade di febbraio”.

Aggiunge sul punto la citata delibera regionale che “pur volendo prendere a riferimento, nella più conservativa delle ipotesi, la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento “Guida””.

Ebbene, come si evince dalle surriportate indicazioni, la stessa Amministrazione regionale ammette che la migrazione pre-nuziale del tordo sassello inizia nella terza decade di gennaio (o comunque fornisce sul punto indicazioni non univoche di segno contrario), e ciononostante ritiene che la Guida legittimi *tout court* la sovrapposizione (perché, come si è detto, di carattere “teorico”).

Come si è visto, tuttavia, la Guida, applicata coerentemente con la Direttiva ed i relativi “Key Concepts”, alla luce del principio euro-giurisprudenziale di “completa protezione” della specie nel periodo della migrazione pre-nuziale, non legittima siffatta conclusione, in mancanza di dati scientifici concludenti nel senso dell’effettiva assenza della “sovrapposizione” (*recte*, del suo carattere meramente “teorico”).

L’appello quindi, per questa parte (ovvero relativamente alla specie tordo sassello), deve essere respinto.

L’esito della controversia giustifica infine la compensazione delle spese del giudizio di appello (atteso che, relativamente al primo grado di giudizio, il T.A.R. ha rimesso la regolazione delle spese di giudizio “al definitivo”).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi precisati in motivazione.

Spese del grado di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ezio Fedullo**

**IL PRESIDENTE**

**Franco Frattini**

**IL SEGRETARIO**